

Normativa e prassi

## Numero identificativo Iva, le regole per la società d'oltralpe

19 Novembre 2008

Lavorazioni su beni, acquisti e cessioni effettuati da un'impresa con sede legale in Francia sono al centro dei chiarimenti forniti dalle Entrate

**Thumbnail**  
Image not found or type unknown

L'acquisto di beni nel nostro Paese da parte di una società francese, identificata ai fini Iva in Italia, che li invia oltralpe, è oggetto di cessione intracomunitaria da parte dei fornitori nazionali senza che sia necessario usare il numero identificativo Iva. Nel caso in cui le materie prime, provenienti da altri Stati membri, siano introdotte da noi per essere lavorate da terzisti nazionali, il comportamento da tenere sarà diverso a seconda che i beni siano - al termine della lavorazione - destinati a clienti non residenti o abbiano, invece, una destinazione indeterminata.

Le prestazioni di servizi che l'azienda francese acquista direttamente sul nostro mercato, non connesse alla lavorazione e al trasporto dei beni, potranno poi essere fatturate direttamente alla stessa. Sono solo alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, con la **risoluzione n. 447/E** del 19 novembre, a una società con sede legale in Francia, identificata ai fini Iva in Italia, che produce e installa scambiatori di calore a placche e onde in alluminio. Si tratta di prodotti utilizzati per la separazione dell'aria e degli idrocarburi, oltre che per la liquefazione dei gas e la refrigerazione. Infine, le prestazioni effettuate da tecnici, inviati dalla Francia, per la riparazione degli scambiatori installati in Italia, saranno assoggettate a imposta sul valore aggiunto utilizzando il numero identificativo italiano, poiché si tratta di prestazioni territorialmente rilevanti.

In particolare, la società chiedeva chiarimenti in merito al comportamento da adottare nelle seguenti circostanze:

- acquisti di beni in Italia e cessioni dirette dalla Francia

- beni oggetto di lavorazione in Italia
- servizi acquistati in Italia dalla società con sede legale in Francia
- servizi prestati in Italia dalla stessa società

Dettagliata la risposta dei tecnici dell'Agenzia, che chiariscono punto per punto il comportamento da adottare ai fini fiscali.

### **Acquisti di beni in Italia, ok alla cessione intracomunitaria**

L'acquisto di beni nel nostro Paese, con invio oltralpe, può formare oggetto di cessione intracomunitaria da parte dei fornitori nazionali. Ciò senza che sia necessario usare l'identificativo Iva. Allo stesso modo la società francese potrà effettuare cessioni intracomunitarie direttamente nei confronti dei propri clienti italiani.

### **Non residente o "indeterminato", a lavorazione conclusa è il destinatario che fa la differenza**

Gli scambiatori sono in alcuni casi lavorati in Italia, da terzisti nazionali che si occupano in particolare del loro inserimento in speciali contenitori metallici e provvedono poi a spedire i beni al cliente finale, che potrà essere italiano, comunitario o extra-Ue. In questa circostanza, spiega l'Agenzia, bisogna distinguere il caso in cui i beni sono destinati a clienti non residenti (appartenenti ad altri Stati Ue o extra-Ue) o in alternativa consegnati al terzista nazionale con termine di resa "ex works" (franco fabbrica) e ceduti a soggetti "indeterminati" (nazionali, comunitari o extra-Ue).

Nel primo caso infatti l'operatore nazionale che si occupa della lavorazione prenderà in carico la materia prima di proprietà del soggetto non residente, annotandola nel registro dei "beni di terzi in conto lavorazione"; compilerà, se tenuto alla presentazione dei modelli Intra acquisti con cadenza mensile, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari relativo alle merci introdotte, per la sola parte statistica, ed emetterà per la propria prestazione - una volta terminata la lavorazione - fattura non imponibile, ai sensi dell'articolo 40, comma 4-bis del Dl 331/93. La fattura dovrà essere intestata al committente non residente se il prodotto finito è destinato a un Paese comunitario. Se il bene è diretto in un Paese extracomunitario la fattura dovrà essere sempre non imponibile, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 9, del Dpr 633/72, ma occorrerà provvedere agli adempimenti doganali per l'esportazione dei beni finiti.

Diverso il caso in cui i beni siano consegnati al terzista italiano, con termine di resa "franco

fabbrica" e destinazione indeterminata. La società francese - spiega l'Agenzia - dovrà in questo caso, utilizzando il proprio numero identificativo italiano, effettuare un acquisto intracomunitario (e compilare il relativo elenco riepilogativo). Per la successiva cessione a soggetti residenti in altri Stati dell'Unione dovrà poi emettere fattura non imponibile ai sensi dell'articolo 41 del Dl 331/93, compilare l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie e conservare la lettera di vettura come prova dell'effettivo invio, mentre per le vendite verso Paesi extra-Ue dovrà, oltre ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell'articolo 8 del Dpr 633/72, provvedere ai connessi obblighi doganali. Emetterà invece fattura soggetta a Iva per le cessioni interne, cioè a favore di altri soggetti italiani.

### **Servizi acquistati in Italia? Fatturati direttamente oltralpe**

Potranno essere direttamente fatturate alla società francese, senza farle transitare per il numero identificativo Iva italiano, le prestazioni acquistate direttamente nel nostro Paese ma non connesse alla lavorazione e al trasporto dei beni. Chiaramente, il trattamento fiscale dipenderà dalla rilevanza territoriale delle operazioni.

### **E per i servizi prestati in Italia l'Iva è d'obbligo**

Sono infine territorialmente rilevanti nel nostro Paese le prestazioni rese da tecnici, inviati da Parigi, per la riparazione degli scambiatori installati in Italia. Non sfuggiranno di conseguenza all'Iva, tramite il numero identificativo italiano.

di

**Chiara Ciranda**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/numero-identificativo-ivale-regole-societa-doltralpe>